

Roma, 29 DIC. 2010

SNAMI-SINDACATO
NAZIONALE AUTONOMO MEDI
CI ITALIANI
VIA RIPAMONTI 40
20136 MILANO (MI)

Prot. n. 954-131675/2010

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 954-52/2010
Associazione/Ordine SNAMI-SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
MEDI CI ITALIANI
Codice Fiscale 97000710158
Istanza presentata il 23/08/2010*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con nota prot. n. 183-10/PO/pa del 20 Agosto 2010, codesto sindacato rappresenta che la legge 29 luglio 2010 n. 120 - apportante modifiche al codice della strada - ha introdotto l'obbligo di esibizione del certificato preliminare ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il rinnovo o il conseguimento della patente di guida per i veicoli a motore.

Alla luce della nuova previsione normativa, la certificazione in commento, in linea di principio, è rilasciata dal medico curante, che determinerà il proprio onorario sulla base di una tariffa libero-professionale.

Tutto ciò premesso, è stato chiesto un parere circa l'applicazione dell'Iva sull'onorario relativo al rilascio di dette certificazioni.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non prospetta alcuna soluzione al quesito posto.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In argomento, si rileva che l'art. 10, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 esenta " *le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze*". La disposizione in esame deriva dal recepimento nella normativa nazionale di quanto previsto dall'art. 13, parte A, n. 1), lettera c), della VI Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 [ora, art. 132, comma 1, lett. c) direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, in vigore dal 1° gennaio 2007, pubblicata in G.U.U.E. dell'11 dicembre 2006, n. L 347] che dispone che gli Stati membri esentano "le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati". Sull'argomento, si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea con sentenze del 20 novembre 2003 [cause C-307/01 e C-212/01] enucleando taluni principi e limitazioni nell'applicazione della suddetta disposizione comunitaria. In particolare, la Corte di giustizia ha operato un netto distinguo all'interno delle prestazioni mediche, individuando nella tutela della salute il criterio per ritenere esentato dall'imposta

l'intervento di natura sanitaria. La circolare n. 4/E del 2005 che, per quanto in disamina, resta attuale ed alla quale si rimanda per maggiori dettagli, ribadisce che l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dal citato art. 10, n. 18), va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone (..).

In particolare, con riguardo alle prestazioni rese da medici libero professionisti componenti delle Commissioni mediche locali patenti di guida, -previste dal previgente codice della strada-, finalizzate (allora come ora) alla valutazione dell'idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da patologie potenzialmente pericolose per la guida, con la circolare sopra citata è stato ritenuto applicabile il regime di esenzione.

Tale conclusione trae origine dalla considerazione secondo la quale lo scopo principale della prestazione è nella tutela preventiva della salute di soggetti che, trovandosi in particolari condizioni fisiche, potrebbero compromettere la propria salute e l'incolumità della collettività attraverso la guida di veicoli.

Detta circolare ha precisato altresì che sono ricondotte all'esenzione Iva anche le ordinarie visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti non affetti da disabilità.

Considerata la sostanziale omogeneità dell'attuale prestazione sanitaria con quella posta in essere in ossequio alla vecchia disciplina e quindi della funzione/scopo principale dell'operazione, si ritiene di poter confermare il regime di esenzione di cui all'articolo art. 10, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 alla prestazione sanitaria del medico curante finalizzata al rilascio del certificato preliminare per il rinnovo o il conseguimento della patente di guida per i veicoli a motore.

GA

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Bettino

